

XIII LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 82

PROPOSTA DI LEGGE

--

Art. 1.

(Sfruttamento del lavoro minorile).

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 602-bis. - *(Sfruttamento del lavoro minorile).* - Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di quindici anni per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e televisive. L'autorizzazione può essere concessa dal giudice tutelare, previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non danneggia, per la materia trattata e per le modalità di svolgimento, la formazione psichica e morale del minore. L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici".

Art. 2.

(Associazione per sfruttamento di minori).

1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 602-ter - *(Associazione per lo sfruttamento di minori).* - Quando tre o più persone si associano per lo sfruttamento del lavoro di soggetti minori di età, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione".

Art. 3.

(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).

1. Dopo l'articolo 602-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 602-quater - *(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).* - Il produttore cinematografico o il programmatore televisivo che faccia partecipare minori di sedici anni a spettacoli che possano essere gravemente lesivi della loro formazione psichica e morale è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Art. 4.

(Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori).

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 731 - *(Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori).* - Chiunque, essendovi

legalmente tenuto, omette di provvedere a che venga impartita a persona minore l'istruzione obbligatoria è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire due milioni".

Art. 5.

(Età della persona offesa).

1. L'articolo 539 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 539. - *(Errore sull'età della persona offesa).* - Nei reati commessi in danno di minore degli anni quattordici non può essere invocata a scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 6.

(Perseguibilità d'ufficio)

1. I reati previsti dagli articoli 539, 602-bis, 602-ter, 602-quater, e 731 del codice penale, come modificati dalla presente legge, sono perseguibili d'ufficio.

Art. 7.

(Pene accessorie).

1. La condanna per delitto commesso in danno di persona minore comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la decadenza dalla podestà dei genitori, anche adottivi, e dell'affidatario;

b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'affidamento;

c) l'esclusione dalla successione del minore.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34 del codice penale.

Art. 8.

(Istituzione di una clausola sociale negli accordi commerciali internazionali).

1. Tutte le imprese nazionali, a prescindere dal settore merceologico nonché dalla natura societaria prevista dal codice civile, stipulano accordi commerciali internazionali nel rispetto delle normative previste dal comma 2.

2. Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che, nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi commerciali con imprese site in Paesi che non abbiano ratificato le seguenti Convenzioni OIL:

a) Convenzione OIL n. 29 del 1930, sul lavoro forzato o obbligatorio, ratificata ai sensi della legge 29 gennaio 1934, n. 274;

b) Convenzione OIL n. 87 del 1948, sulla libertà sindacale e la protezione dei diritti sindacali, ratificata ai sensi della legge 22 marzo 1958, n. 367;

c) Convenzione OIL n. 98 del 1949, sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 167;

d) Convenzione OIL n. 100 del 1951, sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale, ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 741;

e) Convenzione OIL n. 105 del 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata ai sensi della legge 24 aprile 1967, n. 447;

f) Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, ratificata ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;

g) Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età minima per l'assunzione all'impiego di revisione delle Convenzioni n. 10 del 1921, n. 33 del 1932 e n. 59 del 1937, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 116.

3. Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi prodotti od erogati da imprese dalle quali vengano disattese le normative di cui al comma 2.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, e del lavoro e della previdenza sociale, promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accordi multilaterali e bilaterali coerenti agli indirizzi di cui alla presente legge.

5. E' istituito un comitato di sorveglianza sull'applicazione della clausola sociale negli accordi commerciali internazionali. Tale organismo è composto paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma 4.

6. Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica, monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali competenti affinché tali attività siano promosse sul piano internazionale, nell'ambito dell'OMC.

Art. 9.

(Sanzioni).

1. Ai titolari di imprese ovvero ai legali rappresentanti delle aziende che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a cento milioni di lire, nonché l'interdizione dall'attività commerciale per un periodo non inferiore a tre anni.



[Frontespizio](#)



[Relazione](#)

Ultimo aggiornamento: 12/05/20 ore: 1 13:57:18